SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 luglio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Simala (Oristano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Caterina Murru è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1992

SCÀLFARO

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Simala (Oristano) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 26 febbraio 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, la seduta del 24 aprile 1992, risultava infruttuosa.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Oristano ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Simala (Oristano) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Caterina Murru.

Roma, 18 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A3152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Centola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Centola (Salerno), a causa del decesso di due consiglieri e delle successive dimissioni di altri otto consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, primo comma, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Salerno numero 13.4.2720/Gab. dell'8 maggio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Centola (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Tedesco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1992

SCÀLFARO

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Centola (Salerno) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa del decesso di due consiglieri e delle successive dimissioni di altri otto consiglieri in data 1° maggio 1992.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Castiglione d'Adda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Castiglione d'Adda (Milano), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, primo comma, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Milano numero 13.4.09216988/Gab. del 14 maggio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castiglione d'Adda (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Virginia Figliossi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1992

SCÀLFARO

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castiglione d'Adda (Milano) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da undici consiglieri.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castiglione d'Adda (Milano) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Virginia Figliossi.

Roma, 18 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A3151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Simala.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Simala (Oristano), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, primo comma, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Oristano numero 921/92/I del 28 aprile 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Centola (Salerno) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Tedesco.

Roma, 18 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A3153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Sannicandro Garganico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Sannicandro Garganico (Foggia), a causa delle dimissioni presentate da diciannove consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, primo comma, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Foggia numero 1946/13.4/Gab. del 14 maggio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sannicandro Garganico (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Marcello Ciliberti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1992

SCALFARO

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sannicandro Garganico (Foggia) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciannove consiglieri in data 12 maggio 1992.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sannicandro Garganico (Foggia) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Marcello Ciliberti.

Roma, 17 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A3154

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 9 aprile 1992, n. 326.

Regolamento di attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 629 del 30 ottobre 1990 contenente disposizioni relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria nonché i loro rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche emanate dal Ministro dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni

tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o la omologazione di un tipo di veicolo, per quanto riguarda uno o più requisiti, prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1982 nel quale sono elaborate in un testo unico le direttive numero 76/115/CEE, n. 81/575/CEE e n. 82/318/CEE dettanti norme relative alla omologazione parziale dei veicoli a motore per quanto attiene agli ancoraggi delle cinture di sicurezza; (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 29 marzo 1983);

Vista la direttiva della Commissione n. 90/629/CEE con la quale vengono apportate modifiche ed integrazioni alle prescrizioni tecniche delle direttive soprarichiamate;

Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del proprio decreto del 28 dicembre 1982;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 19 dicembre 1991;

Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli allegati al decreto ministeriale 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 29 marzo 1983, recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono modificati conformemente a quanto indicato nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

1. Fino al 30 giugno 1992 è ammesso il rilascio di omologazioni parziali CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto attiene agli ancoraggi delle cinture di sicurezza, secondo le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 28 dicembre 1982 o, in alternativa, secondo le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 28 dicembre 1982 così come aggiornato dal presente decreto.

Art. 3.

1. Dal 1° luglio 1992 potranno ottenere l'omologazione parziale CEE:

solamente i tipi di veicolo a motore muniti di ancoraggi delle cinture di sicurezza che soddisfino le prescrizioni del decreto 28 dicembre 1982 così come aggiornato dal presente decreto.

Art. 4.

1. Dal 1° ottobre 1993 potranno ottenere l'omologazione nazionale:

solamente i tipi di veicolo a motore muniti di ancoraggi delle cinture di sicurezza che soddisfino le prescrizioni del presente decreto.

Art. 5.

1. Resta salva la facoltà, prevista dall'art. 9 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, per i costruttori di richiedere, in alternativa a quanto disposto dall'art. 4, l'omologazione nazionale dei tipi di veicoli muniti di ancoraggi delle cinture di sicurezza omologati, in base alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa.

Art. 6.

1. L'allegato *A* al presente decreto, completo di schemi e tabelle ne costituisce parte integrante a tutti gli effetti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 aprile 1992

Il Ministro: BERNINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1992
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 398

ALLEGATO *A*

L'allegato I è modificato come segue:

Dopo il punto 1.6. inserire il nuovo punto 1.6.1:

«1.6.1. *sedile passeggeri anteriore*, un sedile il cui "punto H più avanzato" si trova sul o davanti al piano trasversale verticale che passa per il punto R del conducente.»

Il punto 4.2.1.1 è modificato come segue:

«. . . munite di riavvolgitore. La presente prescrizione non si applica ai veicoli per i quali, conformemente al punto 4.3, le cinture subaddominali sono autorizzate soltanto per i posti laterali anteriori. Se gli ancoraggi . . .» (il resto invariato).

Il testo del punto 4.3 è sostituito dal testo seguente:

4.3. Numero minimo di ancoraggi da prevedere (vedi appendice 1)

4.3.1. Ogni veicolo delle categorie M ed N (eccettuati i veicoli che comprendono posti specialmente progettati per passeggeri in piedi delle categorie M_2 oltre le 3,5 t ed M_3) deve essere munito di ancoraggi conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

4.3.2. Il numero minimo di ancoraggi per ciascun posto rivolto in avanti è quello specificato nell'appendice 1.

4.3.3. Tuttavia, per i posti laterali, diversi da quelli frontali, dei veicoli della catgoria M_1 che figurano nell'appendice 1 e sono contrassegnati dal simbolo Ø, possono essere ammessi due ancoraggi inferiori qualora esista un passaggio tra un sedile e la fiancata più vicina del veicolo per consentire l'accesso dei passeggeri alle altre parti dello stesso. Uno spazio tra un sedile e la fiancata è considerato un passaggio se la distanza tra la fiancata, quando tutte le portiere siano chiuse, ed un piano verticale-longitudinale passante per la linea centrale del sedile in questione — misurato alla posizione del punto R e perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo — è superiore a 500 mm.

4.3.4. Per i posti anteriori centrali che figurano nell'appendice 1 e che sono contrassegnati dal simbolo *, sono considerati sufficienti due ancoraggi inferiori se il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento definita nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE; se il parabrezza è situato all'interno di detta zona di riferimento, sono necessari tre ancoraggi.

Per quanto riguarda gli ancoraggi, il parabrezza è considerato parte della zona di riferimento quando può entrare in contatto statico con il dispositivo di prova, in base al metodo descritto nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE.

4.3.5. Per tutti i posti che figurano nell'appendice 1 e sono contrassegnati dal simbolo #, ciascun posto esposto quale definito al punto 4.3.6 deve essere munito di due ancoraggi inferiori.

4.3.6. Per *posto esposto* s'intende un posto privo di "schermo di protezione" davanti al sedile entro uno spazio compreso:

- tra due piani orizzontali, uno passante per il punto H e l'altro 400 mm sopra il primo;
- tra due piani longitudinali verticali, simmetrici rispetto al punto H e distanti tra loro 400 mm;
- posteriormente ad un piano verticale trasversale distante 1,30 m dal punto H.

Ai fini della presente prescrizione s'intende per "schermo di protezione" una superficie di adeguata resistenza e che non presenti discontinuità tali che, proiettando una sfera del diametro di 165 mm in direzione longitudinale orizzontale passante per un punto qualsiasi dello spazio sopra definito e per il centro della sfera, nello schermo di protezione non esista alcuna apertura attraverso la quale si possa far passare la proiezione geometrica della sfera.

Un sedile è considerato come un "posto esposto" se gli schermi di protezione entro lo spazio sopra definito hanno una superficie globale inferiore a 800 cm^2.

4.3.7. Per gli strapuntini e per i sedili dei veicoli non compresi nei punti da 4.3.1 a 4.3.5 non sono prescritti ancoraggi. Tuttavia, se il veicolo è munito di ancoraggi per tali sedili, detti ancoraggi devono essere conformi alle disposizioni della presente direttiva.

In questo caso, sono sufficienti due ancoraggi inferiori.

Il testo del punto 4.4.3 è sostituito dal testo seguente:

4.4.3. *Posizione degli ancoraggi effettivi inferiori (vedi appendice 2)*

4.4.3.1. Sedili anteriori, veicoli della categoria M_1

Nei veicoli a motore della categoria M_1 l'angolo α 1 (diverso da quello lato fibbia di chiusura) deve essere compreso tra 30° e 80° e l'angolo α 2 (lato fibbia) tra 45° e 80°. Entrambe le prescrizioni per gli angoli sono valide per tutte le normali posizioni di utilizzazione dei sedili anteriori. Se almeno uno degli angoli α 1 e α 2 è costante in tutte le posizioni normali di utilizzazione, il loro valore deve essere di 60° ± 10°.

Nel caso di sedili regolabili con un dispositivo di regolazione del tipo descritto al punto 1.12, con angolo di inclinazione dello schienale inferiore a 20° (vedi allegato III, figura 1), l'angolo α 1 può essere inferiore al valore minimo (30°) sopra prescritto a condizione che non sia inferiore a 20° in tutte le normali posizioni di utilizzazione.

4.4.3.2. Sedili posteriori di veicoli della categoria M_1

Nel caso di veicoli a motore della categoria M_1, gli angoli α 1 e α 2 devono essere compresi tra 30° e 80° per tutti i sedili posteriori. Se i sedili posteriori sono regolabili, gli angoli suddetti devono essere validi per tutte le normali posizioni di utilizzazione.

4.4.3.3. Sedili anteriori di veicoli appartenenti a categorie diverse dalla M_1

Nel caso di veicoli a motore di categorie diverse dalla M , gli angoli α 1 e α 2 devono essere compresi tra 30° e 80° per tutte le normali posizioni di utilizzazione dei sedili anteriori. Se, nel caso dei sedili anteriori di veicoli con una massa massima non superiore a 3,5 t, almeno uno degli angoli α 1 e α 2 è costante in tutte le normali posizioni di utilizzazione, il suo valore deve essere di 60° ± 10°.

4.4.3.4. Sedili posteriori e sedili anteriori o posteriori speciali di veicoli di categorie diverse dalla M_1

Sui veicoli di categorie diverse dalla M , nel caso di:

— sedili a panchina,

— sedili regolabili (anteriori e posteriori) con un dispositivo di regolazione quale descritto al punto 1.12, con angolo di schienale inferiore a 20° (vedi allegato III, figura 1), e

— altri sedili posteriori,

gli angoli α 1 e α 2 possono essere compresi tra 20° e 80° per tutte le normali posizioni di utilizzazione. Se, nel caso dei sedili anteriori di veicoli con una massa massima non superiore a 3,5 t, almeno uno degli angoli α 1 e α 2 è costante in tutte le normali posizioni di utilizzazione, il suo valore deve essere di 60° ± 10°.

Il punto 4.4.3.3 diventa il punto 4.4.3.5.

Alla fine del punto 4.4.4.1 viene aggiunta la seguente frase.

«Se è prevista una configurazione a due porte per consentire l'accesso sia ai sedili anteriori sia a quelli posteriori e se l'ancoraggio superiore è fissato al montante "B", il sistema deve essere progettato in modo da non impedire l'accesso o l'uscita dal veicolo.»

Dopo il punto 5.2.3 inserire il nuovo punto 5.2.4:

5.2.4. Se viene applicato un metodo di prova diverso da quello prescritto ai paragrafi da 5.2.1 a 5.2.3 della presente direttiva occorre dimostrarne l'equivalenza».

Il testo del punto 5.3.5.3 è sostituito dal testo seguente:

5.3.5.3. Un produttore che fornisca un veicolo provvisto di cinture di sicurezza può chiedere che gli ancoraggi corrispondenti siano sottoposti soltanto ad una prova nella quale i carichi vengano loro trasmessi mediante un dispositivo che riproduca la geometria del tipo di cintura da fissare a detti ancoraggi.»

Il testo del punto 5.3.6 è sostituito dal testo seguente:

«5.3.6. Se i posti esterni e centrali non sono muniti di ancoraggi superiori, sono gli ancoraggi inferiori che devono essere sottoposti alla prova di cui al punto 5.4.3 nella quale i carichi vengono loro trasmessi mediante un dispositivo che riproduce la geometria di una cintura sottoaddominale.»

Il testo del punto 5.4.1.2 è sostituito dal testo seguente:

«5.4.1.2. Per i veicoli delle categorie M_1 ed N_1, un carico di prova di 1 350 ± 20 daN viene applicato ad un dispositivo di trazione (vedi allegato IV, figura 2) collegato agli ancoraggi della stessa cintura mediante un dispositivo che riproduce la geometria della cinghia che interessa la parte superiore del torso della suddetta cintura di sicurezza.

Per i veicoli delle categorie M_2 ed N_2 detto carico di prova è di 675 ± 20 daN.

Per i veicoli delle categorie M_3 ed N_3 detto carico di prova è di 450 ± 20 daN.»

Il testo del punto 5.4.1.3 è sostituito dal testo seguente:

«5.4.1.3. Per i veicoli delle categorie M_1 ed N_1, viene applicata contemporaneamente una forza di trazione di 1 350 ± 20 daN ad un dispositivo di trazione (vedi allegato IV, figura 1) collegato ai due ancoraggi inferiori.

Per i veicoli delle categorie M_2 ed N_2 detto carico di prova è di 675 ± 20 daN.

Per i veicoli delle categorie M_3 ed N_3 detto carico di prova è di 450 ± 20 daN.»

Il testo del punto 5.4.2.1 è sostituito dal testo seguente:

«5.4.2.1. Per i veicoli delle categorie M_1 ed N_1 viene applicato un carico di prova di 1 350 ± 20 daN ad un dispositivo di trazione (vedi allegato IV, figura 2) collegato all'ancoraggio superiore ed all'ancoraggio inferiore opposto della stessa cintura, utilizzando, se fornito dal fabbricante, un riavvolgitore fissato all'ancoraggio superiore.

Per i veicoli delle categorie M_2 ed N_2 detto carico di prova è di 675 ± 20 daN.

Per i veicoli delle categorie M_3 ed N_3 detto carico di prova è di 450 ± 20 daN.»

Il testo del punto 5.4.2.2 è sostituito dal testo seguente:

«5.4.2.2. Per i veicoli delle categorie M_1 ed N_1 viene applicata simultaneamente una forza di trazione di 1 350 ± 20 daN ad un dispositivo di trazione (vedi allegato IV, figura 1) collegato agli ancoraggi inferiori.

Per i veicoli delle categorie M_2 ed N_2 detto carico.di prova è di 675 ± 20 daN.

Per i veicoli delle categorie M_3 ed N_3 detto carico di prova è di 450 ± daN.»

Il testo del punto 5.4.3 è sostituito dal testo seguente:

«5.4.3. *Prova degli ancoraggi in caso di cintura di sicurezza sottoaddominale.*

Per i veicoli delle categorie M_1 ed N_1, un carico di prova di 2 225 ± 20 daN è applicato ad un dispositivo di trazione (vedi allegato IV, figura 1) collegato ai due ancoraggi inferiori.

Per i veicoli delle categorie M_2 e N_2 detto carico di prova è di 1 110 ± 20 daN.

Per i veicoli delle categorie M_3 e N_3 detto carico di prova è di 740 ± 20 daN.»

5.4.4.2. Al punto 5.4.4.2 la frase aggiunta dalla direttiva 82/318/CEE è sostituita dal testo seguente:

«Per i veicoli delle categorie M_2 e N_2 questa forza deve essere uguale a dieci volte il peso del sedile completo; per le categorie M_3 e N_3 essa deve essere uguale a 6,6 volte il peso del sedile completo.»

I punti 5.4.5.2 e 5.4.5.3 sono sostituiti dal seguente nuovo punto 5.4.5.2:

«5.4.5.2. Per i veicoli delle categorie M_1 e N_1 viene applicata simultaneamente una forza di trazione di 1 350 ± 20 daN ad un dispositivo di trazione (vedi allegato IV, figura 3) collegato ai due ancoraggi inferiori.

Per i veicoli delle categorie M_2 e N_2 detto carico di prova è di 675 ± 20 daN.

Per i veicoli delle categorie M_3 e N_3 detto carico di prova è di 450 ± 20 daN.»

All'allegato I vengono aggiunte le seguenti nuove appendici 1 e 2:

«*Appendice 1*

NUMERO MINIMO DEI PUNTI DI ANCORAGGIO

Categorie di veicoli	Posti laterali			Posti centrali	
	anteriore		non anteriore	anteriore	non anteriore
	Conducente	Passeggero			
M_1	3	3	Ø 3	•	2
$M_2 \leq 3,5$ t	3	3	*	•	*
$M_2 > 3,5$ t	3	3	*	2	*
M_3	3	3	*	2	*
N_1	3	3	*	•	*
N_2	3	3	*	•	*
N_3	3	3	*	•	*

Nota:

2: due ancoraggi inferiori che consentono l'installazione di una cintura subaddominale.

•· vedi paragrafo 4.3.4.

*· vedi paragrafi 4.3.5 e 4.3.6.

3: due ancoraggi inferiori ed uno superiore che consentono l'installazione di una cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio ad eccezione dei sedili anteriori laterali dei veicoli delle categorie M_1, N_1 e M_2 la cui massa massima non superi le 3,5 t per i quali gli ancoraggi devono consentire l'installazione di una cintura di sicurezza di tipo Ar.

Ø: vedi paragrafo 4.3.3.»

«*Appendice 2*

POSIZIONE DEGLI ANCORAGGI INFERIORI, PRESCRIZIONI PER L'ANGOLO: α (*)

	Precendenti prescrizioni		Nuove prescrizioni	
	M_1	Diverso da M_1	M_1	Diverso da M_1
Anteriore (laterale e centrale)				
— lato fibbia	30 – 80	30 – 80	45 – 80	30 – 80
— altro lato	30 – 80	30 – 80	30 – 80	30 – 80
— angolo costante	50 – 70	30 – 80	50 – 70	50 – 70
— sedile a panchina	30 – 80	20 – 80		
— lato fibbia			45 – 80	20 – 80
— altro lato			30 – 80	20 – 80
— sedile regolabile con angolo di schienale < 20°	20 – 80	20 – 80	20 – 80 45 – 80 (*)	20 – 80
Posteriore (laterale e centrale)	20 – 80	20 – 80	30 – 80	20 – 80
Strapuntino	Non sono richiesti ancoraggi ma se questi sono montati devono rispettare le prescrizioni per gli angoli del sedile anteriore e posteriore.			

(*) "lato diverso da quello della fibbia" (α_1): 20° – 80°
"lato fibbia" (α_2): 45° – 80°
(per entrambi: se l'angolo non è costante vedi punto 4.4.3.1).»

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 942/1973 detta norme sulla «Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi». Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 10:

«Art. 1. — I veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo le prescrizioni tecniche che saranno emanate entro sei mesi dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi».

«Art. 2. — La domanda per l'omologazione di cui al precedente art. 1 è presentata dal costruttore, o dal suo legale rappresentante, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; la domanda non è accolta quando risulti che sia stata presentata, per lo stesso tipo di veicolo, richiesta di omologazione presso altro Stato membro della CEE».

«Art. 10. — Le prescrizioni tecniche man mano emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in attuazione delle direttive comunitarie possono essere rese obbligatorie con decreto dello stesso Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, anche prima che siano completate prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi provviste, rispettivamente dagli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 942/1973 è il seguente:

«Art. 9. — A richiesta del produttore o del costruttore di un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti può essere omologato in alternativa a quanto prescritto dall'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissioni economiche per l'Europa, accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile».

92G0365

DECRETO 15 maggio 1992, n. 327.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 22 gennaio 1988, n. 78, sui pesi, le dimensioni e certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, integrato con decreto del Ministro dei trasporti 29 settembre 1989, in attuazione della direttiva n. 91/60/CEE del 4 febbraio 1991.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 26, 32, 33, 53, 58 e 144 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393: «Testo unico delle norme sulla circolazione stradale», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 11 della legge 30 marzo 1987, n. 132, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1987;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1987;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 22 gennaio 1988, n. 78 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1988, con il quale viene data attuazione alle direttive n. 85/3/CEE, 86/360/CEE, 86/364/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1989, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 89/461/CEE del 18 luglio 1989;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 4 febbraio 1991 n. 91/60/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 37 del 9 febbraio 1991, che modifica la direttiva n. 85/3/CEE allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate dagli autotreni;

Vista la rettifica alla direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 4 febbraio 1991 n. 91/60/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 54 del 28 febbraio 1991;

Ritenuta la necessità di modificare parzialmente il regolamento e gli allegati al decreto ministeriale 22 gennaio 1988, n. 78, già integrato con il decreto del Ministro dei trasporti 29 settembre 1989 in attuazione della direttiva n. 91/60/CEE del 4 febbraio 1991, come rettificata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 54 del 28 febbraio 1991;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;

Sentito il parere del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e del Ministero dei lavori pubblici;

Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 19 marzo 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1 del regolamento adottato con il decreto ministeriale n. 78 del 22 gennaio 1988 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il presente regolamento stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 85/3/CEE e successive integrazioni e delle modifiche apportate alle precedenti direttive dalla n. 91/60/CEE, relative ai pesi, alle dimensioni, ed a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, che hanno forza di legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le direttive n. 85/3/CEE, n. 86/360/CEE, numero 89/461/CEE e n. 91/60/CEE vengono pubblicate unitamente al presente regolamento».

Art. 2.

1. L'art. 2 del regolamento indicato all'art. 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Per quanto attiene ai pesi ed alle dimensioni sono ammessi alla circolazione nel territorio nazionale i veicoli addetti ai trasporti internazionali immatricolati o messi in circolazione in uno stato membro della CEE conformi ai valori limite indicati nell'allegato 1 del decreto ministeriale n. 78 del 22 gennaio 1988, come modificato con il decreto ministeriale 29 settembre 1989 e con il presente regolamento».

Art. 3.

1. L'art. 4 del regolamento indicato all'art. 1 è modificato nel senso che dopo la locuzione «direttiva n. 85/3/CEE» e prima della virgola che precede la locuzione «si applicano» va inserita la locuzione «e dalle direttive n. 86/360/CEE, n. 89/461/CEE e n. 91/60/CEE».

Art. 4.

1. L'art. 5 del regolamento indicato all'art. 1 è modificato nel senso che dopo la locuzione «direttiva n. 85/3/CEE» va aggiunta la locuzione «e dalle direttive n. 86/360/CEE, n. 89/461/CEE e n. 91/60/CEE».

Art. 5.

1. L'allegato 1 di cui al decreto ministeriale n. 78 del 22 gennaio 1988 è modificato al punto 1.1 come segue:

«1.1. *Lunghezza massima:*

veicolo a motore 12,00 m;
rimorchio 12,00 m;
autoarticolato 16,50 m;
autotreno 18,35 m;
autobus articolato 18,0 m,».

2. All'allegato 1 indicato al precedente comma sono apportate le seguenti aggiunte dopo il paragrafo 1.6 (risultante dall'attuazione della direttiva n. 89/461/CEE, attuata con decreto ministeriale 29 settembre 1989) e prima del paragrafo 2:

«1.7. Distanza massima misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra i punti esterni dell'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e della estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio ... 15,65 m.

1.8. Distanza massima, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra i punti esterni dell'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e dell'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato ... 16.00 m».

Art. 6.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, paragrafo 1, della direttiva n. 85/3/CEE attuata con il decreto ministeriale n. 78 del 22 gennaio 1988, e successive integrazioni, gli autotreni i cui veicoli a motore siano stati immessi in circolazione entro il 31 dicembre 1991 e che non siano conformi alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente regolamento vengono — fino al 31 dicembre 1998 — considerati conformi a tali disposizioni se non superano la lunghezza totale di 18,00 m.

Art. 7.

1. L'adozione del presente regolamento sarà comunicata alla Commissione delle Comunità economiche europee, con gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 maggio 1992

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1992
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 397

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta di seguito il testo degli articoli 26, 32, 33, 53, 58 e 144 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale):

«Art. 26 (*Autoveicoli*). — Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimno nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;

e) trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio;

f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo;

g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 119, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzanti in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate e gli autotreni composti da un autoveicolo e da un rimorchio per trasporto di imbarcazioni o velivoli; costituiscono altresì una unica unità, ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 48, i treni composti da un autoveicolo e da un *caravan* o da un rimorchio per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 32, il trasporto è considerato eccezionale;

h) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

i) autosnodati: veicoli costituiti da due elementi atti al carico, dei quali uno motore e l'altro permanentemente e non rigidamente collegato, da non considerarsi rimorchio ai sensi degli articoli 32 e 33. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 58 gli autosnodati sono da considerarsi veicolo unico;

l) auto-*caravan:* autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente.

Secondo quanto disposto dal Ministro dei trasporti con propri decreti, gli autoveicoli di cui alle lettere *c)* e *l)* sono soggetti alle norme tecniche di quelli di cui alle lettere *a)* e/o *b)*, viste le direttive comunitarie ed i regolamenti internazionali».

«Art. 32 (*Sagoma limite*). — Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere, quando marcia in linea retta, in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri 4 di altezza dal piano stradale; per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e extraurbani è consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30.

La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 7,5 metri per i veicoli isolati a un asse, 12 metri per i veicoli isolati a due o più assi.

La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 12,50. La carrozzeria della *caravan* non deve eccedere in lunghezza se ad un asse metri 6 e se a due assi metri 7,50; non deve eccedere in larghezza metri 2,30; l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata del veicolo. La lunghezza totale delle auto-*caravan* non può eccedere per il veicolo isolato, a due o più assi, metri 8.

Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autosnodati e filosnodati adibiti a trasporto di persone, gli autotreni e i filotreni possono raggiungere la lunghezza massima di metri 18.

Le estremità di fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esteriore del veicolo.

Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine agricole ed i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri.

Chiunque circoli con veicolo che supera i limiti di sagoma o di lunghezza stabiliti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila».

Art. 33 (*Pesi massimi*). — Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non può eccedere i 50 quintali per i veicoli a un asse, 80 quintali per quelli a due assi e 100 quintali per quelli a tre o più assi.

Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere 60 quintali; fa eccezione l'unità posteriore dell'autosnodato.

Per gli autoveicoli e filoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro e 20 centimetri, il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere i 180 quintali se si tratta di veicoli a due assi, i 240 quintali se si tratta di veicoli a tre o più assi. Qualori si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbana e suburbana il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i 190 quintali.

Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non deve eccedere i 120 quintali.

In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore a 2 metri fra loro, il peso massimo non deve superare 200 quintali, se a distanza inferiore a un metro e 20 centimetri non deve superare il valore di 170 quintali; se a distanza non superiore a un metro, non deve superare il valore di 120 quintali.

Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un filoarticolato o di un filosnodato, quando concorrono le condizioni indicate nel comma terzo, non deve eccedere 300 quintali se a 3 assi, 400 quintali se a 4 assi, 440 quintali se a 5 o più assi; il peso complessivo a pieno carico di un autotreno o di un filotreno, quando concorrono le medesime condizioni, non deve eccedere 240 quintali se a 3 assi, 400 quintali se a 4 assi, 440 quintali se a 5 o più assi.

Per i rimorchi, il peso complessivo del veicolo isolato, nel rispetto delle stesse condizioni di cui al comma terzo, non può superare i 220 quintali se a due assi e 252 quintali se a tre o più assi».

«Art. 53 (*Omologazione del tipo*). — Gli autoveicoli, i motoveicoli, i rimorchi, nonché i rispettivi autotelai o telai montati ed i ciclomotori sono soggetti, se prodotti in serie, alla omologazione del tipo. Questa ha luogo a seguito dell'esame dei medesimi da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile, il quale ne accerta la corrispondenza alle caratteristiche di legge e rilascia alla fabbrica costruttrice un certificato che contiene la sommaria descrizione di tutti gli elementi che caratterizzano il veicolo, ivi comprese le unità tecniche indipendenti omologate destinate ad essere installate su veicoli per costituirne parti integranti.

Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmc., l'omologazione è limitata al solo motore.

La fabbrica costruttrice dei veicoli o motori di tipo omologato rilascia all'acquirente una formale dichiarazione, attestante che il veicolo o il motore è conforme al tipo omologato in tutte le sue parti e redatta su modello fornito dal Ministero dei trasporti. Di tale dichiarazione la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.

Il Ministero dei trasporti ha facoltà di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo i veicoli di tipo omologato in circolazione non soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 54.

Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i documenti da produrre a corredo della domanda di omologazione e le modalità di esecuzione dell'esame del tipo degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori e dei rimorchi».

«Art. 58 (*Carta di circolazione e immatricolazione*). — Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati distintamente per provincia.

L'Ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede l'interessato rilascia la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo, e provvede alla immatricolazione.

Nella carta di circolazione sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi, l'uso al quale il veicolo è destinato e il numero delle persone che possono prendere posto sul sedile anteriore.

Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio, è necessario che:

a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili;

b) il complesso veicolare sia inscrivibile nella curva di minor raggio del veicolo trattore;

c) il complesso veicolare sia inscrivibile nella corona circolare determinata ai sensi della vigente disciplina;

d) il complesso veicolare non superi le dimensioni di cui al precedente art. 32;

e) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;

f) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili;

g) le masse dei singoli veicoli e del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'art. 33 del presente testo unico;

h) non si verifichi interferenza tra i due veicoli del complesso quando questo transita su curve altimetriche della superficie stradale;

i) siano osservate, nel caso di merci pericolose, tutte le prescrizioni e condizioni di sicurezza definite nella normativa nazionale, nonché le norme dell'accordo internazionale ADR qualora si tratti di mezzi impiegati nel trasporto internazionale.

Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, secondo comma, è rilasciato uno speciale documento di circolazione, che è valido se accompagnato dall'autorizzazione quando prevista dall'articolo stesso.

Il medesimo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole e operatrici quando per le stesse ricorre l'art. 10.

Quando si tratti di autoveicoli o motocarrozzette da destinare a noleggio con conducente ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non può essere rilasciata se il richiedente non abbia conseguito il titolo per effettuare il servizio. Quando si tratti di autobus da destinare ad uso privato la carta di circolazione non può essere rilasciata se non ad imprenditori, collettività e simili, per le loro necessità.

La carta di circolazione viene trasmessa all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico per gli adempimenti di sua competenza.

Chiunque circola con un veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda di lire venticinquemila a lire centomila (*ora con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni*).

Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate le disposizioni di cui alla lettera *g)* del quarto comma del presente articolo, è punito con le sanzioni comminate dall'art. 121.

Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate anche singolarmente, le disposizioni di cui alle rimanenti lettere del quarto comma del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione di un traino in violazione delle disposizioni di cui al precedente quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni. Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al soggetto che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato qualora tale soggetto non coincida con il titolare dell'autorizzazione del veicolo trattore.

Se il conducente del veicolo ed i titolari della licenza o dell'autorizzazione sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura più grave».

«Art. 144 (*Competenza per le materie regolate dalle presenti norme*). — Salvo che nelle presenti norme sia diversamente disposto, la competenza per le materie da esse regolate spetta:

a) al Ministero dei trasporti per quelle disciplinate nel titolo II (segnalazione stradale) art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in generale) ad eccezione degli articoli 22 (veicoli a braccia e a trazione animale), 23 (velocipedi), 32 (sagoma limite), 33 (pesi massimi) e 34 (traino di veicoli); nel titolo V (veicoli a motore) ad eccezione dell'art. 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole); nel titolo VI, per quanto riguarda la guida dei veicoli a motore; nel titolo VII (disposizioni speciali); nel titolo VIII (norme di comportamento): art. 108 (incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea); art. 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi); art. 112 (limitazione dei rumori); art. 113 (uso dei dispositivi di segnalazione acustica); art. 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti la idoneità dei veicoli a motore alla circolazione e l'abilitazione alla guida di essi;

b) al Ministero dei lavori pubblici per quelle disciplinate nel titolo I (disposizioni generali); nel titolo II (segnalazione stradale), ad eccezione dell'art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in generale): art. 22 (veicoli a braccia e a trazione animale); art. 23 (velocipedi) e art. 34 (traino di veicoli); nel titolo IV (veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi); nel titolo VI, per quanto concerne

la condotta dei veicoli in genere e degli animali; nel titolo VIII (norme di comportamento) ad eccezione degli articoli 108 (incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea); 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi); 112 (limitazione dei rumori); 113 (uso di dispositivi di segnalazione acustica); 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi); 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori); 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti la tutela delle strade e la circolazione stradale.

La competenza per le materie disciplinate dagli articoli 32 (sagoma limite), 33 (pesi massimi), 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole), 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi), 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori) e 124 (guida degli autobus, degli autotreni, degli autosnodati e degli autoarticolati) è attribuita congiuntamente al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dei trasporti.

Ciascuno dei due Ministeri, fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, esamina i problemi di carattere generale riflettenti la materia disciplinata dalle presenti norme, sentendo il parere dell'altro.

Restano ferme le attribuzioni del Ministero dell'interno e degli altri Ministeri».

— La legge n. 132/1987 contiene «Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale». Si trascrive il testo dell'art. 11:

«Art. 11. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dei trasporti, tenendo conto delle raccomandazioni ECE-ONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus, nonché per gli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla durata dei veicoli, alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza, in particolare pannelli con speciale dispositivi retroriflettenti e fluorescenti posteriori e laterali, strumenti di contenimento degli spruzzi di marcia sul bagnato, e dispositivi di frenatura, nonché alle procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del propulsore, determinati valori di velocità. Nell'ipotesi di misure non previste espressamente dalle direttive CEE, le disposizioni debbono essere coerenti con lo spirito delle direttive stesse.

2. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni attuative del regolamento CEE n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada nonché le norme di attuazione della direttiva CEE n. 561/74 relativa all'accesso alla professione di autotrasportatore.

2-*bis*. L'iscrizione in via provvisoria di nuove imprese nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è comunque consentita, a partire dal 1° giugno 1987, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti dell'onorabilità e della capacità finanziaria, di cui alla citata direttiva n. 561/74, con riserva di accertamento, entro diciotto mesi dal predetto termine, del requisito della capacità professionale.

3. I riferimenti al regolamento CEE n. 1463/70 contenuti nella legge 13 novembre 1978, n. 727, devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3821/85. I riferimenti al regolamento CEE n. 543/69 contenuti negli articoli 124 e 127 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3820/85.

3-*bis*. Il secondo e terzo comma dell'art. 124 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono abrogati».

— La legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) dispone, all'art. 20 (Adeguamenti tecnici) che:

«1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.

2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento».

— La legge n. 86/1989 contiene «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'art. 5 (Attuazioni modificative) al comma 1 dispone che: «1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo».

— La legge n. 428/1990 reca «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990). L'art. 4 (Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione) al comma 1 dispone che: «1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4 del D.M. n. 78/1988, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 4. — 1. I limiti di peso e dimensioni risultanti dalla legislazione vigente, se superiori a quelli previsti dalla direttiva n. 85/3/CEE *e dalle direttive n. 86/360/CEE, n. 89/461/CEE e n. 91/60/CEE* si applicano soltanto ai veicoli immatricolati in Italia quando siano utilizzati per effettuare trasporti sul territorio nazionale».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 5 del D.M. n. 78/1988, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 5. — 1. Gli organi competenti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, effettuano controlli per quanto riguarda le norme relative ai pesi e alle dimensioni previste dalla direttiva n. 85/3/CEE *e dalle direttive n. 86/360/CEE, n. 89/461/CEE e n. 91/60/CEE*».

92G0366

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 giugno 1992.

Rimozione dalla carica di consigliere e assessore del comune di Solopaca.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Salvatore Puzella è stato eletto consigliere del comune di Solopaca (Benevento) nelle consultazioni amministrative dell'8 luglio 1990 e riveste la carica di assessore comunale;

Visto che da accertamenti svolti è emerso che il predetto amministratore ha stretti rapporti interpersonali con un noto pregiudicato, colpito da provvedimento di custodia cautelare per i reati di tentata estorsione e associazione a delinquere, attualmente latitante;

Visto che il citato pregiudicato, assunto alle dipendenze del sig. Salvatore Puzella, risulta aver incontrato più volte le vittime della sua attività estorsiva all'interno dell'azienda dell'amministratore comunale anche in epoca in cui non era alle sue dipendenze;

Visto che a carico del sig. Salvatore Puzella risultano alcuni pregiudizi penali;

Constatato, pertanto, che per tali motivi la posizione del citato amministratore si pone in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto ed è incompatibile con le esigenze di decoro, dignità e prestigio proprie della carica di consigliere comunale;

Constatato, altresì, che la presenza del sig. Salvatore Puzella nel civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, ingenerando nella popolazione uno stato di allarme con conseguente pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere e assessore del comune di Solopaca (Benevento);

Visto il decreto del prefetto di Benevento n. 29/Gab del 22 maggio 1992 con il quale il sig. Salvatore Puzella viene sospeso dalla carica di consigliere comunale e di assessore;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Salvatore Puzella è rimosso dalla carica di consigliere e assessore del comune di Solopaca (Benevento).

Roma, 19 giugno 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Salvatore Puzella è stato eletto consigliere del comune di Solopaca (Benevento) nelle consultazioni amministrative dell'8 luglio 1990 e riveste la carica di assessore comunale.

Da accertamenti condotti dai competenti organi il predetto amministratore risulta avere rapporti con un noto pregiudicato della zona, assunto anche alle sue dipendenze, colpito da provvedimento di custodia cautelare per i reati di tentata estorsione e associazione a delinquere, attualmente latitante.

In particolare, il citato pregiudicato avrebbe utilizzato i locali dell'azienda del sig. Salvatore Puzella, anche in epoca in cui non era alle sue dipendenze, per incontrare più volte le vittime della sua attività estorsiva.

Il comportamento tenuto dal suddetto amministratore si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e certo è incompatibile con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere comunale e di assessore.

La permanenza, inoltre, del sig. Salvatore Puzella all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Solopaca, con possibile turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Benevento, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del signor Salvatore Puzella dalla carica di consigliere e di assessore del comune di Solopaca e, nelle more, ritenuti sussistenti motivi di grave e urgente necessità, ne ha disposto la sospensione con decreto n. 29/Gab del 22 maggio 1992.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere e assessore del comune di Solopaca (Benevento), essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere e di assessore comunale del citato ente locale.

Roma, 17 giugno 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A3165

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 giugno 1992.

Destinazione per l'anno 1990 delle somme non più liquidabili assegnate al Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto, in particolare, l'art. 39, terzo comma, del suddetto provvedimento, come risulta sostituito dall'articolo unico della legge 24 maggio 1976, n. 350, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, a norma del quale le disponibilità del fondo speciale — al quale sono versati gli utili spettanti allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione

della Sezione speciale per il credito alla cooperazione (Sezione coopercredito) della Banca nazionale del lavoro — saranno utilizzate dalla sezione per le finalità ivi previste, secondo modalità da determinarsi, su proposta del comitato esecutivo della sezione, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto ministeriale n. 135159 del 19 giugno 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971) ed in particolare l'art. 1, come modificato dal decreto ministeriale n. 528066 del 12 agosto 1989, con il quale si è stabilito, in attuazione del citato art. 39 e dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che ha soppresso il «Fondo speciale conto finanziamenti», che le disponibilità del suddetto Fondo speciale sono attribuite, nelle proporzioni stabilite annualmente, in parte per la corresponsione di contributi per ridurre gli interessi pagati dai mutuatari sui finanziamenti effettuati dalla sezione coopercredito a tasso ordinario (Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario), in parte, nel limite fino al 10%, per la concessione di contributi a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni (Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo) ed, in parte, per assicurare alla Sezione medesima la copertura totale o parziale del rischio connesso alle variazioni di cambio delle «divise» da acquistare mediante prestiti in valuta estera (Fondo speciale a copertura del rischio di cambio a fronte di prestiti di provvista in valuta estera);

Vista la delibera del 22 gennaio 1992, con la quale il consiglio di amministrazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione ha proposto di destinare al ripristino del suddetto «Fondo speciale a copertura del rischio di cambio a fronte di prestiti di provvista in valuta estera» l'importo di L. 1.232.087.573, prelevate sulle somme assegnate con appositi decreti del Tesoro fino all'anno 1989 al citato «Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario» ma non liquidate per motivazioni varie (importi inferiori a L. 100.000 o riferibili ad operazioni fruenti di altre agevolazioni pubbliche, beneficiari falliti o in liquidazione coatta amministrativa, ecc.) ovvero non incassate dagli interessati entro il termine di prescrizione quinquennale dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei relativi decreti ministeriali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Il «Fondo speciale a copertura del rischio di cambio a fronte di prestiti in valuta estera», istituito con decreti ministeriali del 19 agosto 1987 e del 12 agosto 1989, viene incrementato dell'importo di L. 1.232.087.573 da prelevarsi sulle somme assegnate dal Tesoro fino al 1989 al «Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario» citato nelle premesse, ma non liquidate dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro per motivazioni varie ovvero non incassate dagli interessati entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla data di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* dei relativi decreti ministeriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A3134

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 24 giugno 1992.

Ripartizione tra le sovrintendenze scolastiche regionali del finanziamento per opere di edilizia scolastica previsto dall'art. 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1991, n. 430.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 23 dicembre 1991, n. 430, recante «Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico» ed in particolare l'art. 1 relativo al finanziamento per opere di edilizia scolastica, tramite la concessione di mutui ventennali da parte della Cassa depositi e prestiti;

Visto che il finanziamento complessivo di lire 1.500 miliardi è finalizzato, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 1:

a) per non meno di due terzi del suo ammontare alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessari ed indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi;

b) per la parte residua, al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere del provveditore;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1992, con il quale è stato ripartito tra le regioni il finanziamento di lire 1.425 miliardi previsto per comuni e province, rinviando a successivo decreto la ripartizione dell'ulteriore finanziamento di lire 75 miliardi, pari al 5% dell'ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi, destinato dal comma 14 del medesimo art. 1 alle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, che siano proprietarie dell'immobile in cui hanno sede e per le stesse finalità già indicate;

Visti i piani di finanziamento formulati dai sovrintendenti scolastici regionali;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la predeterminazione dei criteri e modalità in caso di concessione di sussidi;

Visto l'art. 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, che riserva al Mezzogiorno una quota non inferiore al 40% delle spese di investimento delle amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il finanziamento di lire 75 miliardi, previsto dall'art. 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è ripartito — a favore delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica e proprietarie degli immobili in cui hanno sede — a livello regionale, come da prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, secondo i criteri riportati nell'allegato stesso, ferma restando la riserva a favore delle regioni meridionali.

Art. 2.

Il finanziamento da assegnare alle singole istituzioni scolastiche sarà determinato dai sovrintendenti scolastici regionali sulla base delle richieste presentate e dell'effettiva necessità dell'opera, previo accertamento del requisito della proprietà dell'immobile da parte delle stesse istituzioni scolastiche.

Art. 3.

Alle richieste dei mutui alla Cassa depositi e prestiti ed all'affidamento delle opere provvedono direttamente le istituzioni scolastiche.

Roma, 24 giugno 1992

Il Ministro: MISASI

ALLEGATO

RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA
TRA LE SOVRINTENDENZE SCOLASTICHE REGIONALI
(Legge 23 dicembre 1991, n. 430, art. 1, comma 14)

Stanziamento: 75 miliardi

REGIONI	RIPARTIZIONE					
	Milioni 37.080,239.680 (1)	Parametro medio	Milioni 14.051,250.000 (2)	Milioni 23.868,510.320 (3)	Totale	%
Valle d'Aosta	—	0,12	—	—	—	—
Piemonte	—	2,62	—	—	—	—
Lombardia	1.470.588.235	7,37	1.381,875.000	3.040.739.625	5.893.202.860	7,85
Provincia autonama di Trento	—	0,42	—	—	—	—
Provincia autonoma di Bolzano	—	0,40	—	—	—	—
Veneto	2.941.176.470	4,38	821.250.000	645.433.585	4.407.860.055	5,85
Friuli-Venezia Giulia	—	0,97	—	—	—	—
Liguria	1.470.588.235	1,67	313.125.000	319.753.685	2.103.466.920	2,80
Emilia-Romagna	3.277.298.505	3,79	—	—	3.277.298.505	4,37
Toscana	2.941.176.470	4,10	768.750.000	1.215.361.435	4.925.287.905	6,57
Umbria	1.450.000.000	1,13	—	—	1.450.000.000	1,93
Marche	1.470.588.235	2,14	401.250.000	2.553.082.500	4.424.920.735	5,90
Lazio	2.941.176.470	8,97	1.681.875.000	3.055.660.160	7.678.711.630	10,24
Molise	1.470.588.235	0,55	103.125.000	370.215.330	1.943.928.565	2,59
Abruzzo	735.294.120	2,16	405.000.000	833.884.500	1.974.178.620	2,63
Campania	6.617.647.060	19,75	3.703.125.000	7.858.368.100	18.179.140.160	24,24
Puglia	2.205.882.350	10,33	1.936.875.000	718.467.050	4.861.224.400	6,49
Basilicata	1.470.588.235	1,28	240.000.000	300.003.000	2.010.591.235	2,68
Calabria	5.147.058.825	6,97	1.306.875.000	1.426.916.350	7.880.850.175	10,51
Sicilia	—	14,58	—	—	—	—
Sardegna	1.470.588.235	5,27	988.125.000	1.530.625.000	3.989.338.235	5,32
Italia ...	37.080.239.680	98,97	14.051.250.000	23.868.510.320	75.000.000.000	100%

(1) Stanziamento ripartito tra le cinquantuno istituzioni scolastiche che hanno prodotto istanza.

(2) Stanziamento ripartito sulla base di un parametro medio calcolato sul numero degli alunni in doppio turno, sul numero delle classi situate in edifici non di proprietà e sul numero delle classi in edifici non appositamente costruiti ad uso scolastico; sul numero di alunni presenti in classi situate in edifici precari e sul numero di alunni presenti in classi situate in edifici senza infrastrutture per il superamento delle barriere architettoniche.

(3) Stanziamento ripartito in proporzione dell'importo richiesto.

N.B. — Nella ripartizione di cui ai punti 2) e 3) non figurano le istituzioni scolastiche delle regioni Umbria ed Emilia-Romagna, in quanto il finanziamento richiesto è stato interamente coperto con la ripartizione di cui al punto 1).

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

92A3135

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 13 maggio 1992.

Trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cassino approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la proposta di trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia, avanzata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Cassino con delibera del senato accademico in data 29 gennaio 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-1993, che, per l'Università degli studi di Cassino, prevede, tra l'altro, la trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia;

Viste le delibere assunte dal consiglio di facoltà di magistero, dal senato accademico e dal Consiglio di amministrazione rispettivamente in data 10 aprile 1992, 12 maggio 1992 e 12 maggio 1992;

Decreta:

Art. 1.

La facoltà di magistero dell'Università degli studi di Cassino con i corsi di laurea in materie letterarie, pedagogia, lingue e letterature straniere (europee), e con il corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, è trasformata in facoltà di lettere e filosofia con i seguenti corsi di laurea:

a) lettere;

b) filosofia;

c) lingue e letterature straniere (europee);

d) pedagogia.

Con successivo provvedimento verrà stabilito l'ordinamento degli studi dei corsi di laurea della nuova facoltà di lettere e filosofia, e si provvederà, ai sensi del decreto ministeriale 11 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1991), al riordinamento del corso di laurea in pedagogia.

Art. 2.

I posti di ruolo di professore di prima e seconda fascia, di ricercatore e di assistente del ruolo ad esaurimento, già in dotazione alla facoltà di magistero, entrano a far parte dell'organismo della nuova facoltà di lettere e filosofia, a far tempo dalla data del presente decreto.

Correlatamente, i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento devono intendersi assegnati, unitamente al posto, alla nuova facoltà di lettere e filosofia.

I docenti di ruolo, titolari delle discipline non previste, possono trasferirsi, su loro richiesta e secondo le norme attuali, in relazione alle competenze e alle affinità disciplinari, sulle discipline previste dal nuovo ordinamento.

Art. 3.

Gli studenti iscritti alla facoltà di magistero prima dell'entrata in vigore del presente decreto potranno continuare nei loro studi e sino al loro completamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cassino, 13 maggio 1992

Il rettore: ROSSI

92A3136

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente e al vice presidente del Jockey club italiano, in Roma

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 maggio 1992 è stata determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1992, l'indennità di carica spettante al presidente e al vice presidente del Jockey club italiano, con sede in Roma.

92A3142

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 275, recante: «Permanenza in servizio dei magistrati oltre il settantesimo anno di età».

Il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 275, recante: «Permanenza in servizio dei magistrati oltre il settantesimo anno di età» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 1992.

92A3141

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 1992

Con decreti ministeriali 24 giugno 1992 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1992, sono determinate (ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, e dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché ai sensi degli articoli 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, e 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251) nelle seguenti misure specifiche per ciascuna provincia:

Provincia	Operai a tempo determinato	Operai a tempo indeterminato			
		comuni	qualificati	specializzati	specializzati super
	(lire)	(lire)	(lire)	(lire)	(lire)
Agrigento	73.985	60.905	65.956	70.169	71.965
Alessandria	78.007	64.566	69.878	75.019	78.545
Ancona	74.101	63.327	68.994	73.272	76.064
Circoscrizione autonoma della Valle d'Aosta	78.796	72.541	76.937	81.283	—
Arezzo	76.015	64.263	69.470	73.709	76.103
Ascoli Piceno	73.253	62.316	67.862	72.411	74.307
Asti	73.996	63.594	68.513	72.855	75.982
Avellino	74.876	64.946	68.831	73.103	—
Bari	74.549	62.860	67.608	71.906	74.218
Belluno	75.214	63.654	67.956	71.801	74.481
Benevento	73.792	60.123	63.911	67.637	69.134
Bergamo	75.276	62.524	68.321	73.306	77.279
Bologna	75.485	—	70.356	75.974	81.073
Bolzano	76.565	63.798	67.833	71.553	—
Brescia	76.869	65.876	70.824	75.635	78.599
Brindisi	73.439	63.438	68.559	72.989	75.191
Cagliari	75.211	63.675	68.428	73.954	78.657

Provincia	Operai a tempo determinato	Operai a tempo indeterminato			
		comuni	qualificati	specializzati	specializzati super
	(lire)	(lire)	(lire)	(lire)	(lire)
Caltanissetta	73.962	61.469	65.515	70.158	73.647
Campobasso	72.471	64.034	68.739	74.017	77.327
Caserta	74.717	62.878	67.626	72.177	74.973
Catania	74.336	63.613	67.657	73.633	77.571
Catanzaro	73.191	60.763	64.849	68.558	68.826
Chieti	73.897	62.433	67.489	72.089	72.650
Como	77.525	65.570	70.697	75.476	78.541
Cosenza	73.789	60.165	64.034	67.520	68.826
Cremona	77.842	—	70.392	76.220	79.322
Cuneo	74.703	62.410	68.206	72.620	76.891
Enna	78.758	63.371	67.781	72.330	75.526
Ferrara	75.033	61.680	69.548	76.123	79.600
Firenze	75.843	64.652	70.219	74.779	77.429
Foggia	75.352	64.186	68.685	72.931	75.893
Forlì	76.113	—	70.511	75.181	79.980
Frosinone	72.250	61.483	66.108	70.893	—
Genova	72.984	61.477	67.041	69.955	71.359
Gorizia	75.277	61.584	66.848	72.733	76.453
Grosseto	75.865	64.705	69.548	73.836	76.379
Imperia	73.668	63.621	68.277	72.441	75.013
Isernia	74.151	63.652	68.625	73.814	—
L'Aquila	73.971	61.004	64.847	68.396	—
La Spezia	73.275	61.709	68.053	72.961	75.639
Latina	73.980	62.730	68.295	71.600	75.304
Lecce	74.683	61.445	66.422	70.632	73.150
Livorno	75.288	64.824	69.956	74.605	77.350
Lucca	75.997	64.124	69.625	74.066	76.741
Macerata	74.036	61.558	67.811	72.479	75.238
Mantova	74.932	63.417	69.056	74.213	77.191
Massa Carrara	73.589	61.905	66.447	70.677	72.040
Matera	74.042	60.237	64.440	68.282	70.095
Messina	74.255	60.948	65.364	69.998	72.781
Milano	74.912	63.162	68.315	73.041	76.257
Modena	79.238	—	77.890	81.879	90.404
Napoli	74.806	65.155	69.917	74.150	—
Novara	75.481	65.085	70.060	75.591	77.948
Nuoro	74.392	64.348	70.250	76.058	75.590
Oristano	75.054	61.714	67.080	71.120	74.244
Padova	75.384	62.465	68.067	73.845	77.541
Palermo	74.846	61.068	65.297	69.264	71.453
Parma	75.979	—	68.588	74.325	77.976

Provincia	Operai a tempo determinato	Operai a tempo indeterminato			
		comuni	qualificati	specializzati	specializzati super
	(lire)	(lire)	(lire)	(lire)	(lire)
Pavia	75.309	63.662	68.423	73.448	76.509
Perugia	73.143	60.531	65.408	69.561	71.808
Pesaro	73.969	62.770	69.165	73.474	75.284
Pescara	73.584	63.236	67.740	71.807	72.024
Piacenza	75.850	63.696	68.994	74.635	78.535
Pisa	75.777	65.035	70.443	74.846	77.504
Pistoia	78.743	65.949	71.860	76.759	79.491
Pordenone	74.942	62.138	67.574	72.871	76.392
Potenza	74.834	63.654	68.437	73.126	76.819
Ragusa	74.429	62.415	66.857	70.855	73.126
Ravenna	77.000	64.278	68.911	75.226	79.515
Reggio Calabria	74.526	59.856	63.716	67.210	68.826
Reggio Emilia	76.928	74.100	78.173	83.684	98.802
Rieti	73.745	63.560	69.779	74.248	75.912
Roma	74.204	61.294	68.228	74.075	76.332
Rovigo	74.540	63.048	68.254	73.200	75.534
Salerno	74.946	63.320	68.144	72.384	74.952
Sassari	75.466	62.137	64.267	67.909	73.452
Savona	72.610	63.108	67.623	71.694	—
Siena	76.807	64.481	70.285	74.941	77.696
Siracusa	72.433	61.155	65.417	69.296	71.771
Sondrio	74.939	62.966	67.934	72.962	76.577
Taranto	74.254	62.798	68.906	74.227	76.964
Teramo	73.707	62.511	68.225	72.313	73.979
Terni	72.419	61.759	66.953	70.988	72.687
Torino	75.493	64.471	69.317	73.535	76.691
Trapani	74.209	63.388	67.634	72.504	71.991
Trento	77.340	62.817	68.481	73.391	75.583
Treviso	74.966	64.151	69.397	74.196	77.407
Trieste	74.711	61.248	66.498	73.325	73.010
Udine	75.022	62.851	67.762	72.969	76.711
Varese	75.965	62.502	67.741	72.813	75.757
Venezia	75.030	63.259	68.687	73.115	77.129
Vercelli	75.389	63.097	69.117	75.255	81.578
Verona	74.894	62.689	68.169	73.312	76.612
Vicenza	75.252	62.219	67.153	71.502	74.199
Viterbo	74.028	63.021	68.305	72.808	75.402

92A3143

MINISTERO DEL TESORO

N. 123

Corso dei cambi del 25 giugno 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1169 —	1169 —	1169 —	1169 —	1169 —	1169 —	1168,980	1169 —	1169 —	1169 —
E.C.U.	1551 —	1551 —	1551,500	1551 —	1551 —	1551 —	1552 —	1551 —	1551 —	1551 —
Marco tedesco	756,760	756,760	757 —	756,760	756,760	756,760	756,900	756,760	756,760	756,760
Franco francese	224,700	224,700	225,500	224,700	224,700	224,700	224,730	224,700	224,700	224,700
Lira sterlina	2205,400	2205,400	2209 —	2205,400	2205,400	2205,400	2205,390	2205,400	2205,400	2205,400
Fiorino olandese	671,590	671,590	672 —	671,590	671,590	671,590	671,490	671,590	671,590	671,590
Franco belga	36,758	36,758	36,810	36,758	36,758	36,758	36,758	36,758	36,758	36,750
Peseta spagnola	12,015	12,015	12,020	12,015	12,015	12,015	12,013	12,015	12,015	12,010
Corona danese	196,830	196,830	197,250	196,830	196,830	196,830	196,850	196,830	196,830	196,830
Lira irlandese	2018,650	2018,650	2019,500	2018,650	2018,650	2018,650	2018,500	2018,650	2018,650	—
Dracma greca	6,225	6,225	6,230	6,225	6,225	6,225	6,226	6,225	6,225	—
Escudo portoghese	9,113	9,113	9,130	9,113	9,113	9,113	9,112	9,113	9,113	9,110
Dollaro canadese	978,100	978,100	979 —	978,100	978,100	978,100	978,350	978,100	978,100	978,100
Yen giapponese	9,240	9,240	9,30	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240
Franco svizzero	837,950	837,950	838 —	837,950	837,950	837,950	837,600	837,950	837,950	837,950
Scellino austriaco	107,490	107,490	107,500	107,490	107,490	107,490	107,475	107,490	107,490	107,490
Corona norvegese	193,400	193,400	193 —	193,400	193,400	193,400	193,400	193,400	193,400	193,400
Corona svedese	209,430	209,430	299 —	209,430	209,430	209,430	209,350	209,430	209,430	209,430
Marco finlandese	277,900	277,900	277,750	277,900	277,900	277,900	278 —	277,900	277,900	—
Dollaro australiano	879 —	879 —	880 —	879 —	879 —	879 —	879,250	879 —	879 —	879 —

Media dei titoli del 25 giugno 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,350
» » » 21- 4-1987/94	87,525
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,900
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,925
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,425
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,525
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,425
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,350
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,275
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,375
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,175
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,100
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,950
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,075
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,900
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,850
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,425
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,750
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,775
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,850
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	97,700
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,200
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2,5% 1983/93	101,700
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,775
» » » » 19- 8-1987/92	99,875
» » » » 1-11-1987/92	99,650
» » » » 1-12-1987/92	99,850
» » » » 1- 1-1988/93	99,650

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,675
» » » »	1- 3-1988/93	99,775
» » » »	1- 4-1988/93	99,725
» » » »	1- 5-1988/93	99,825
» » » »	1- 6-1988/93	100,050
» » » »	18- 6-1986/93	99,825
» » » »	1- 7-1988/93	100,075
» » » »	17- 7-1986/93	99,650
» » » »	1- 8-1988/93	100,100
» » » »	19- 8-1986/93	99,675
» » » »	1- 9-1988/93	99,900
» » » »	18- 9-1986/93	99,325
» » » »	1-10-1988/93	99,650
» » » »	20-10-1986/93	99,050
» » » »	1-11-1988/93	99,825
» » » »	18-11-1987/93	99,625
» » » »	19-12-1986/93	99,800
» » » »	1- 1-1989/94	99,900
» » » »	1- 2-1989/94	99,825
» » » »	1- 3-1989/94	99,875
» » » »	15- 3-1989/94	99,875
» » » »	1- 4-1989/94	99,750
» » » »	1- 9-1989/94	99,550
» » » »	1-10-1987/94	99,150
» » » »	1-11-1989/94	99,475
» » » »	1- 1-1990/95	99,300
» » » »	1- 2-1985/95	99,200
» » » »	1- 3-1985/95	98,100
» » » »	1- 3-1990/95	98.875
» » » »	1- 4-1985/95	97,725
» » » »	1- 5-1985/95	97.600
» » » »	1- 5-1990/95	98,775
» » » »	1- 6-1985/95	98,525
» » » »	1- 7-1985/95	98,375
» » » »	1- 7-1990/95	98,925
» » » »	1- 8-1985/95	99,100
» » » »	1- 9-1985/95	98,425
» » » »	1- 9-1990/95	98,725
» » » »	1-10-1985/95	98,300
» » » »	1-10-1990/95	98,625
» » » »	1-11-1985/95	98,300
» » » »	1-11-1990/95	98,275
» » » »	1-12-1985/95	98 —
» » » »	1-12-1990/95	99,050
» » » »	1- 1-1986/96	97,750
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,300
» » » »	1- 1-1991/96	98,725
» » » »	1- 2-1986/96	98,425
» » » »	1- 2-1991/96	98,800
» » » »	1- 3-1986/96	98,050
» » » »	1- 4-1986/96	97,450
» » » »	1- 5-1986/96	97,400
» » » »	1- 6-1986/96	99,400
» » » »	1- 7-1986/96	98,800
» » » »	1- 8-1986/96	98,625
» » » »	1- 9-1986/96	98,775
» » » »	1-10-1986/96	97,650
» » » »	1-11-1986/96	97,775
» » » »	1-12-1986/96	97,750
» » » »	1- 1-1987/97	97 —
» » » »	1- 2-1987/97	97,225
» » » »	18- 2-1987/97	97,175
» » » »	1- 3-1987/97	97,125
» » » »	1- 4-1987/97	97 —
» » » »	1- 5-1987/97	97,675
» » » »	1- 6-1987/97	99,100
» » » »	1- 7-1987/97	98,550
» » » »	1- 8-1987/97	98,775
» » » »	1- 9-1987/97	98,575
» » » »	1- 3-1991/98	97,575
» » » »	1- 4-1991/98	97,550
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98	97,550
» » » »	1- 6-1991/98	98 —
» » » »	1- 7-1991/98	97,950
» » » »	1- 8-1991/98	97,900
» » » »	1- 9-1991/98	97,475
» » » »	1-10-1991/98	97,250
» » » »	1-11-1991/98	97,250

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	1- 7-1992	100,525
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,700
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,550
» » »	12,50%	1-10-1992	99,500
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,425
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,350
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,250
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,925
» » »	12,50%	1-10-1993	98,775
» » »	12,50%	1-11-1993	99 —
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99 —
» » »	12,50%	17-11-1993	99,150
» » »	12,50%	1-12-1993	99 —
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,050
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,475
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,450
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98.400
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,050
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,550
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,275
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,350
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	98,525
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,550
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	96,175
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	96 —
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96,150
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,275
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,050
» » »	12,50%	1-11-1990/97	98 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,500
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	97,800
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	95,150
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	95,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,375
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,775
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,625

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10.50%	99,950
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	98,900
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,025
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,625
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,175
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,075
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,575
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98.075
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99,625
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,225
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98.200
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,425
» » » »	19- 4-1989/94	9.90%	100,575
» » » »	26- 5-1986/94	6.90%	95,125
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,950
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100.175
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	102,100
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,725
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,925
» » » »	27- 3-1990/95	12.00%	105 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,775
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,625
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	101,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M25062

N. 124

Corso dei cambi del 26 giugno 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1166,300	1166,300	1166,500	1166,300	1166,300	1166,300	1166,700	1166,300	1166,300	1166,300
E.C.U.	1549,900	1549,900	1550,500	1549,900	1549,900	1549,900	1549,740	1549,900	1549,900	1549,900
Marco tedesco	755,940	755,940	756,750	755,940	755,940	755,940	755,790	755,940	755,940	755,940
Franco francese	224,930	224,930	225,500	224,930	224,930	224,930	224,930	224,930	224,930	224,930
Lira sterlina	2205,250	2205,250	2205 —	2205,250	2205,250	2205,250	2204,400	2205,250	2205,250	2205,250
Fiorino olandese	671 —	671	671	671	671	671	671	671	671 —	671 —
Franco belga	36,740	36,740	36,760	36,740	36,740	36,740	36,731	36,740	36,740	36,740
Peseta spagnola	12,003	12,003	12	12,003	12,003	12,003	12,002	12,003	12,003	12 —
Corona danese	196,950	196,950	197 —	196,950	196,950	196,950	196,950	196,950	196,950	196,950
Lira irlandese	2017,900	2017,900	2017 —	2017,900	2017,900	2017,900	2017,800	2017,900	2017,900	—
Dracma greca	6,217	6,217	6,210	6,217	6,217	6,217	6,226	6,217	6,217	—
Escudo portoghese	9,112	9,112	9,110	9,112	9,112	9,112	9,108	9,112	9,112	9,110
Dollaro canadese	977,800	977,800	979 —	977,800	977,800	977,800	978,350	977,800	977,800	977,800
Yen giapponese	9,277	9,277	9,300	9,277	9,277	9,277	9,276	9,277	9,277	9,270
Franco svizzero	840,350	840,350	840	840,350	840,350	840,350	840,800	840,350	840,350	840,350
Scellino austriaco	107,420	107,420	107,500	107,420	107,420	107,420	107,419	107,420	107,420	107,420
Corona norvegese	193,420	193,420	193,500	193,420	193,420	193,420	193,930	193,420	193,420	193,420
Corona svedese	209,380	209,380	209	209,380	209,380	209,380	209,450	209,380	209,380	209,380
Marco finlandese	277,700	277,700	277,750	277,700	277,700	277,700	278 —	277,700	277,700	
Dollaro australiano	873	873 —	871 —	873 —	873 —	873 —	872,992	873	873 —	873 —

Media dei titoli del 26 giugno 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	50,950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,600
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,325
» » » 21- 4-1987/94	87,350
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,950
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,950
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,325
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,575
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,475
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,350
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,300
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,325
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,175
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,100
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,150
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,200
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,825
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,900
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	97,725
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,750
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,850
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	98,480
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	98 —
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99,900
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2,5% 1983/93	101,750
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,775
» » » » 19- 8-1987/92	99,900
» » » » 1-11-1987/92	99,575
» » » » 1-12-1987/92	99,875
» » » » 1- 1-1988/93	99,675

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,700
» » » »	1- 3-1988/93	99,775
» » » »	1- 4-1988/93	99,725
» » » »	1- 5-1988/93	99,825
» » » »	1- 6-1988/93	100,050
» » » »	18- 6-1986/93	99,900
» » » »	1- 7-1988/93	100,275
» » » »	17- 7-1986/93	99,800
» » » »	1- 8-1988/93	100 —
» » » »	19- 8-1986/93	99,675
» » » »	1- 9-1988/93	99,950
» » » »	18- 9-1986/93	99,350
» » » »	1-10-1988/93	99,675
» » » »	20-10-1986/93	99 —
» » » »	1-11-1988/93	99,825
» » » »	18-11-1987/93	99,375
» » » »	19-12-1986/93	99,850
» » » »	1- 1-1989/94	99,925
» » » »	1- 2-1989/94	99,825
» » » »	1- 3-1989/94	99,875
» » » »	15- 3-1989/94	99,875
» » » »	1- 4-1989/94	99,750
» » » »	1- 9-1989/94	99,525
» » » »	1-10-1987/94	99,150
» » » »	1-11-1989/94	99,150
» » » »	1- 1-1990/95	99,500
» » » »	1- 2-1985/95	99,375
» » » »	1- 3-1985/95	97,880
» » » »	1- 3-1990/95	98,850
» » » »	1- 4-1985/95	97,650
» » » »	1- 5-1985/95	97,575
» » » »	1- 5-1990/95	98,675
» » » »	1- 6-1985/95	98,625
» » » »	1- 7-1985/95	99,400
» » » »	1- 7-1990/95	99,030
» » » »	1- 8-1985/95	98,925
» » » »	1- 9-1985/95	98,475
» » » »	1- 9-1990/95	98,750
» » » »	1-10-1985/95	98,250
» » » »	1-10-1990/95	98,625
» » » »	1-11-1985/95	98,350
» » » »	1-11-1990/95	98,275
» » » »	1-12-1985/95	98 —
» » » »	1-12-1990/95	99,050
» » » »	1- 1-1986/96	97,725
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,300
» » » »	1- 1-1991/96	98,950
» » » »	1- 2-1986/96	98,375
» » » »	1- 2-1991/96	98,875
» » » »	1- 3-1986/96	98 —
» » » »	1- 4-1986/96	97,425
» » » »	1- 5-1986/96	97,525
» » » »	1- 6-1986/96	99,425
» » » »	1- 7-1986/96	98,950
» » » »	1- 8-1986/96	98,700
» » » »	1- 9-1986/96	98,750
» » » »	1-10-1986/96	97,725
» » » »	1-11-1986/96	97,775
» » » »	1-12-1986/96	97,675
» » » »	1- 1-1987/97	97,100
» » » »	1- 2-1987/97	97,225
» » » »	18- 2-1987/97	97,200
» » » »	1- 3-1987/97	96,930
» » » »	1- 4-1987/97	97,075
» » » »	1- 5-1987/97	97,725
» » » »	1- 6-1987/97	99,075
» » » »	1- 7-1987/97	98,575
» » » »	1- 8-1987/97	98,700
» » » »	1- 9-1987/97	98,525
» » » »	1- 3-1991/98	97,575
» » » »	1- 4-1991/98	97,425
» » » »	1- 5-1991/98	97,475
» » » »	1- 6-1991/98	98 —
» » » »	1- 7-1991/98	97,950
» » » »	1- 8-1991/98	97,975
» » » »	1- 9-1991/98	97,575
» » » »	1-10-1991/98	97,225
» » » »	1-11-1991/98	97,250

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	1- 7-1992	100,025
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,700
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,550
» » »	12,50%	1-10-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,425
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,350
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,250
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,925
» » »	12,50%	1-10-1993	98,825
» » »	12,50%	1-11-1993	99 —
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,525
» » »	12,50%	17-11-1993	99,125
» » »	12,50%	1-12-1993	99 —
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,075
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,780
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,425
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,550
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,475
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,150
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,650
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,275
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,400
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	98,600
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,650
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	96,275
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	96,150
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96,425
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,425
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98
» » »	12,50%	1-11-1990/97	98,075
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,650
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	97,930
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	95,400
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	95,275
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,475
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,525
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,930

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,925
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99 —
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,830
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,425
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,730
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,075
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,575
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,625
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,500
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,730
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,575
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	95,425
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,850
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,175
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	102,400
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,030
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,875
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,825
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,625
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	101,530

92M26062

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio della provincia di Macerata

Con decreto del 13 giugno 1992 del Ministro del tesoro è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio della provincia di Macerata che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società per azioni denominata «Banca Carima S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Banca Carima S.p.a.» con un capitale sociale di L. 250.000.000.000, alla quale verrà conferito il complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui il vecchio ente creditizio risulta titolare, ad eccezione di immobili per un valore, al netto dei relativi fondi di ammortamento, di lire 5,7 miliardi, di titoli di Stato per lire 8 miliardi, irrevocabilmente destinati all'acquisto di un immobile per pubblica utilità a suo tempo autorizzato ai sensi dell'art. 31 del testo unico regolatore, nonché del «Fondo di beneficenza» e relativo numerario per complessive lire 4,8 miliardi;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata» e sarà titolare dell'intero pacchetto azionario della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Banca Carima S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Cassa di risparmio della provincia di Macerata contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Banca Carima S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A3144

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica alla fondazione «Antonio Genovesi», in Vietri sul Mare

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1992, registro n. 10, foglio n. 27, alla fondazione «Antonio Genovesi», con sede in Vietri sul Mare (Salerno), via Nuova Raito, 10, è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica.

Contestualmente è stato approvato il relativo statuto.

92A3145

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Monza 1992

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 28 giugno 1992 e dell'abbinamento alla classifica finale della corsa automobilistica «33° Gran Premio Lotteria di Monza F. 3»:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie O n. 60862 di lire 2 miliardi abbinato al pilota Sospiri Vincenzo;

2) Biglietto serie D n. 40744 di lire 250 milioni abbinato al pilota Niko;

3) Biglietto serie AC n. 91095 di lire 150 milioni abbinato al pilota Gasparini Michele.

Premi da L. 30.000.000 cadauno ai seguenti biglietti:

Biglietto serie	A n. 08946	Biglietto serie	B n. 61519
Biglietto serie	A n. 31996	Biglietto serie	C n. 12051
Biglietto serie	C n. 31674	Biglietto serie	P n. 73995
Biglietto serie	D n. 20599	Biglietto serie	R n. 12100
Biglietto serie	D n. 50689	Biglietto serie	S n. 29214
Biglietto serie	E n. 45934	Biglietto serie	S n. 71078
Biglietto serie	F n. 48295	Biglietto serie	T n. 05249
Biglietto serie	I n. 14141	Biglietto serie	U n. 52706
Biglietto serie	I n. 20353	Biglietto serie	Z n. 42453
Biglietto serie	I n. 39432	Biglietto serie	AB n. 24797
Biglietto serie	I n. 69266	Biglietto serie	AB n. 35333
Biglietto serie	M n. 54683	Biglietto serie	AB n. 72865
Biglietto serie	N n. 05243	Biglietto serie	AC n. 70110
Biglietto serie	P n. 01336	Biglietto serie	AC n. 81048
Biglietto serie	P n. 09253		

B) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie O n. 60862 L. 3.000.000;

2) Biglietto serie D n. 40744 L. 2.000.000;

3) Biglietto serie AC n. 91095 L. 1.000.000;

4) Ai rivenditori degli ulteriori ventinove premi di prima categoria L. 500.000 ciascuno.

91A3176

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° luglio 1992 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre gennaio 1992-giugno 1992:

cedola n. 6 del prestito obbligazionario 1989 1999 indicizzato nella misura del 5,60% netto;

cedola n. 4 del prestito obbligazionario 1990 1995 T.V. - Serie speciale casse rurali ed artigiane nella misura del 5,644% netto;

cedola n. 3 del prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso nella misura del 5,513% netto.

Banca nazionale delle comunicazioni - Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Fideuram (ex Manusardi) - Banca popolare di Sondrio.

Prestito obbligazionario 1989 1999 indicizzato.

Si comunica che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto 1, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti effettivi lordi di aprile e maggio 1992 è risultato pari al 12,492%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1992, è risultato pari al 13,310%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 12,901% equivalente al tasso semestrale del 6,25%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio 1992-dicembre 1992, scadenza 1° gennaio 1993, cedola n. 7, un interesse lordo del 6,700% pari ad un rendimento del 5,863% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/1995 T.V. - Serie speciale casse rurali ed artigiane.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice, divisa per due, dei rendimenti lordi di aprile e maggio 1992, è risultato pari al 6,405%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice, divisa per due, dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1992, è risultato pari al 6,655%;

c) la media aritmetica semplice risulta, pertanto, pari al tasso semestrale del 6,53%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,20%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio 1992-dicembre 1992, scadenza 1° gennaio 1993, cedola n. 5, un interesse lordo del 6,750% pari ad un rendimento del 5,906%, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti effettivi annui lordi di aprile e maggio 1992 è risultato pari al 12,810%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1992, è risultato pari al 13,310%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, equivalente al tasso semestrale del 6,33%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio 1992-dicembre 1992, scadenza 1° gennaio 1993, cedola n. 4, un interesse lordo del 6,600% pari ad un rendimento del 5,775% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

92A3146

REGIONE VENETO

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con provvedimento n. 1589 del 20 marzo 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta acqua minerale S. Benedetto S.p.a., con sede in viale Kennedy n. 65, comune di Scorzè (Venezia) - codice fiscale 00593710247, all'aggiornamento delle analisi chimico, chimico-fisiche e batteriologiche da riportare nelle etichette da apporre ai contenitori, già autorizzati, dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Guizza», imbottigliata nello stabilimento di Scorzè (Venezia).

Con provvedimento n. 1590 del 20 marzo 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta acqua minerale S. Benedetto S.p.a., con sede legale e stabilimento di produzione in viale Kennedy n. 65, comune di Scorzè (Venezia) - codice fiscale 00593710247, a miscelare, in porzioni costanti 1:1, l'acqua minerale naturale denominata «S. Benedetto», emunta dai pozzi n. 3 e n. 12, ricadenti nella concessione mineraria «Fonte di S. Benedetto» in comune di Scorzè (Venezia).

92A3147

Provvedimenti concernenti gli stabilimenti termali

Con provvedimento n. 2125 del 10 aprile 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale alla S.a.s. Flora di Voltolina Stella Rosa e C., con sede in Abano Terme, via Marzia n. 47 - codice fiscale 00229710280, l'autorizzazionead aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «La Serenissima», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, estetica, massaggi subacquei e speciali, inalazioni, aerosol, piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Lazzaro Gilberto.

Con provvedimento n. 2126 del 10 aprile 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale alla S.n.c. Gestione Atlantic di Carrato Matteo e Lina, con sede in Abano Terme, via Monteortone n. 66 - codice fiscale 02178780280, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Atlantic», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi speciali, estetica, palestra, inalazioni, aerosol, piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Lazzaro Gilberto.

92A3148

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria *PIROLA MAGGIOLI*
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria *COSTANTINI*
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ ***BERGAMO***
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189